

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 413167)

Errata corrige

Comunicato relativo alla legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2020 "Disposizioni in materia di enti locali.". (Bollettino ufficiale n. 11 del 28 gennaio 2020).

Nel B.U.R. n. 11 del 28 gennaio 2020 è stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2020 "Disposizioni in materia di enti locali."

Si comunica che, per mero errore materiale, l'Allegato A è stato omissso e, pertanto, viene qui di seguito pubblicato:



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

ALLEGATO A - AREA GEOGRAFICA OMOGENEA MONTANA - ELENCO COMUNI
--

(Articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”)

PROVINCIA DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d’Alpago, Cibiana, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina Bellunese, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre d’Alpago, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoppè di Cadore.

PROVINCIA DI TREVISO

Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pederobba, Pieve di Soligo, Pieve del Grappa, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

PROVINCIA DI VERONA

Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.

PROVINCIA DI VICENZA

Altissimo, Arsiero, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Eneo, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelficino, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico.

(Codice interno: 412796)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni in materia di enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"****Art. 1****Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".**

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: *"e dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,"* sono sostituite dalle seguenti: *"ed in armonia con la programmazione regionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35,"*.

Art. 2**Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".**

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:

*"Art. 2**Esercizio associato delle funzioni fondamentali.*

1. *Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).*

2. *Ai fini dell'individuazione dei limiti demografici di cui al comma 1, nonché dell'articolo 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*

3. *Salvo quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adesione volontaria dei comuni all'esercizio associato di funzioni fondamentali.*

4. *Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore, che prevedono l'attribuzione di incentivi o contributi comunque denominati, privilegiano i comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge.*

5. *Resta salva, per i comuni di cui al comma 1, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento."*

Art. 3**Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".**

1. Il comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5000 abitanti; nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modifiche territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall'unione, lo stesso è derogabile fino a 4500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, si può derogare al limite di 5000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni."

Art. 4

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 dopo le parole: *"e successive modificazioni"* sono inserite le seguenti: *" , dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" "*

2. Il comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:

"3. Lo statuto dell'unione di comuni individua la sede, le funzioni svolte dall'unione e le relative risorse, le competenze degli organi ed i relativi rapporti, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione."

Art. 5

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Al numero 1), della lettera d), del comma 3, dell'articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: *"3.000 abitanti"* sono sostituite dalle seguenti: *"5.000 abitanti"*.

2. Al comma 5, dell'articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: *"se adeguatamente dimensionate,"* sono soppresse.

Art. 6

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. L'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisce, nel piano di riordino territoriale, i parametri di accesso agli incentivi sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative;*
- b) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;*
- c) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, od al numero di comuni associati, od al numero di funzioni gestite.*

2. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta, nell'ordine, una preferenza alle:

- a) fusioni di comuni;*

- b) unioni di comuni;
- c) convenzioni;
- d) altre forme di esercizio associato."

Art. 7

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Il comma 1 bis, dell'articolo 10, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari a partire dall'esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni."

Art. 8

Inserimento del capo V bis e dell'articolo 11 bis nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è inserito il seguente:

"CAPO V BIS

Disposizioni in materia di unioni montane

Art. 11 bis

Disposizioni in materia di unioni montane.

1. *Il presente articolo definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).*
2. *L'ambito territoriale delle unioni montane, individuato ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", costituisce dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle unioni montane stesse.*
3. *L'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi negli ambiti territoriali di cui comma 1, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.*
4. *I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l'esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*
5. *Le unioni montane possono stipulare fra loro, con singoli comuni ed altri enti apposite convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività, compiti, funzioni e procedure di interesse comune.*
6. *Nel caso in cui l'unione montana non eserciti nemmeno una delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 quinquies "Scioglimento di unioni montane" della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40."*

Art. 9

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

1. Al comma 1, dell'articolo 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 le parole: *"Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10"* sono sostituite dalle seguenti: *"Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del Consiglio delle*

autonomie locali di cui all'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", le funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10".

Art. 10
Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 4 bis dell'articolo 10, ed i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

CAPO II
Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"

Art. 11
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali promuove tramite le unioni montane, azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna."

Art. 12
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Ambito territoriale.

1. Le unioni montane si costituiscono tra i comuni confinanti dell'allegato A.

2. I comuni, anche non compresi nell'elenco dell'allegato A, il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle unioni montane costituite, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell'unione montana che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. L'ambito territoriale delle unioni montane è determinato, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse, dalla Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

4. Qualora le modificazioni territoriali comportino la necessità di scioglimento di unioni montane esistenti o di definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, si provvede secondo la disciplina di cui all'articolo 6 quinquies."

2. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è aggiunto quale allegato A, l'allegato A alla presente legge regionale.

Art. 13
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:

*"Art. 4
Organi e statuto.*

1. *Sono organi dell'unione montana il consiglio, il presidente, la giunta.*
2. *La composizione degli organi è disciplinata dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*
3. *Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.*
4. *L'unione montana è retta da un proprio statuto che stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.*
5. *Lo statuto dell'unione montana, approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell'unione, disciplina:*
 - a) *le modalità di scelta del presidente;*
 - b) *le modalità di scelta dei componenti della giunta;*
 - c) *le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell'unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;*
 - d) *la sede e l'organizzazione funzionale dell'unione montana;*
 - e) *le forme di collaborazione con altre unioni montane, con i comuni e gli altri enti.*
6. *L'organo di revisione economico-finanziario è nominato e svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli enti locali."*

Art. 14

Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:

*"Art. 5
Funzioni.*

1. *L'unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere afferenti al territorio classificato montano.*
2. *In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi:*
 - a) *manutenzione delle aree prative;*
 - b) *sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;*
 - c) *controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;*
 - d) *manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;*
 - e) *recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;*
 - f) *cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;*

- g) *manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamiento e ricomposizione delle sponde;*
- h) *costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;*
- i) *realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.*

3. *Le unioni montane esercitano gli interventi di cui al comma 2, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", direttamente in amministrazione diretta con personale proprio o dei comuni associati, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".*

4. *Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le unioni montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui al comma 2.*

5. *Gli interventi di tutela di cui al comma 4, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.*

6. *La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale provvede l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".*

7. *I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui al comma 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale. Il riparto dei finanziamenti tra le unioni montane è effettuato con i criteri di cui all'articolo 6 quater.*

8. *I comuni montani o parzialmente montani non rientranti in unioni montane possono richiedere all'unione montana confinante lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 mediante stipula di specifica convenzione."*

Art. 15

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. L'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Consiglio delle autonomie montane.

1. *È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.*

2. *Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.), dai presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dai presidenti dei bacini imbriferi montani e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato, che lo presiede.*

3. *Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.*

4. *La funzione di segretario del Consiglio è svolto dal responsabile regionale della struttura competente in materia di politiche per la montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.*

5. *Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della Regione o delle unioni montane."*

Art. 16**Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".**

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:

*"Art. 6 bis
Programmazione delle unioni montane.*

1. *L'unione montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico nell'ambito del documento unico di programmazione in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.*

2. *L'unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni."*

Art. 17**Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".**

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:

*"Art. 6 ter
Contributo per il finanziamento delle spese correnti.*

1. *La Regione concede alle unioni montane, costituite ai sensi della presente legge, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:*

- a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;*
- b) in base all'altimetria media del territorio della unione montana;*
- c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;*
- d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.*

2. *Il riparto del contributo di cui al comma 1 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane."*

Art. 18**Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".**

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:

*"Art. 6 quater
Contributo per il finanziamento delle spese di investimento.*

1. *Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, è istituito il Fondo regionale per la montagna alimentato da:*

- a) trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97 del 1994;*
- b) finanziamenti a carico del bilancio regionale.*

2. *La dotazione del Fondo regionale per la montagna è ripartita fra le unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i seguenti criteri:*

- a) in proporzione alla superficie montana del territorio dell'unione montana;*

- b) *in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;*
- c) *in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo decennio risultante dai dati degli ultimi due censimenti generali della popolazione;*
- d) *in base all'altimetria media del territorio dell'unione montana.*

3. *Il riparto del fondo di cui al comma 2 è approvato con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie montane."*

Art. 19

Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

1. Dopo l'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente:

*"Art. 6 quinquies
Scioglimento di unioni montane.*

- 1. *L'unione montana già costituitasi a norma della presente legge, ove ne ravvisi l'opportunità e le condizioni, con provvedimento del consiglio approvato dai due terzi dei componenti, può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell'ente.*
- 2. *Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta di cui al comma 1, lo scioglimento dell'unione montana è disposto con provvedimento della Giunta regionale. Si applica il comma 4 del presente articolo.*
- 3. *Nell'ipotesi di cui all'articolo 11 bis, comma 6, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, lo scioglimento dell'unione montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale.*
- 4. *La Giunta regionale determina altresì, con il provvedimento di cui al comma 3, gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'articolo 5 già in capo all'unione montana e definisce, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione. Resta fermo l'esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*
- 5. *Nell'ipotesi di modificazioni territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento anche mediante la nomina di un commissario."*

Art. 20

Norme transitorie e finali in materia di unioni montane.

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo.
- 2. Le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia che, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, non provvedano a costituirsi in unioni montane, secondo le direttive specifiche adottate dalla Giunta regionale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 3. La legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane", continua ad applicarsi, in deroga a quanto previsto all'articolo 21, comma 1, lettera b), alle Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia fino alla data di costituzione in unione montana o alla data di scioglimento delle stesse ai sensi del comma 2.
- 4. Le funzioni attribuite da leggi regionali alle comunità montane si devono ritenere attribuite alle unioni montane costituite ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40.

Art. 21
Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";
- b) il capo III del titolo III con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 19 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani";
- c) il capo III del titolo I con gli articoli 9 e 10 della legge regionale del 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- d) i commi 2 e 3, dell'articolo 2 e l'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

CAPO III
Disposizioni di coordinamento normativo e finali

Art. 22

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. L'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 25
Programmazione decentrata.

1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate.

2. Le IPA sono costituite, anche in una delle forme previste dal titolo II, del libro I, del codice civile, da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che:

- a) definisce l'ambito territoriale di riferimento;*
- b) individua le finalità e gli obiettivi generali e settoriali che l'IPA intende perseguire attraverso la definizione di un Documento Programmatico d'Area, quale espressione della programmazione complessiva;*
- c) istituisce il Tavolo di concertazione che opera nell'ambito dell'IPA quale espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, e prevede la sua composizione e modalità di funzionamento.*

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di costituzione e di attuazione delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) contiguità territoriale;*
- b) omogeneità economico-sociale;*
- c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;*
- d) dimensione corrispondente in via preferenziale ad uno o più ambiti di gestione ottimale delle funzioni e dei servizi individuati ai sensi della presente legge in relazione al territorio di riferimento.*

4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3.

5. *La Giunta regionale disciplina le modalità di partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, quale momento di confronto tra soggetti diversi per l'attuazione delle politiche e degli strumenti di programmazione.*

6. *L'unione montana può rappresentare, presso il Tavolo di concertazione, i comuni ad essa partecipanti secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa di cui al comma 2."*

2. Le Intese Programmatiche d'Area (IPA) già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi ai criteri di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, come sostituito dal comma 1, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al medesimo articolo 25, comma 3.

Art. 23 **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come introdotto dall'articolo 17 della presente legge, quantificati in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come introdotto dall'articolo 18 della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 2020

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 6 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 7 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 8 - Inserimento del capo V bis e dell'articolo 11 bis nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 9 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Art. 10 - Abrogazioni.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"

Art. 11 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 12 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 13 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 15 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

Art. 20 - Norme transitorie e finali in materia di unioni montane.

Art. 21 - Abrogazioni.

CAPO III - Disposizioni di coordinamento normativo e finali

Art. 22 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 23 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 luglio 2018, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 373 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 dicembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 gennaio 2020, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 373, d’iniziativa della Giunta regionale, intende modificare le leggi regionali 27/4/2012, n. 18 (“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) e 28/9/2012, n. 40 (“Norme in materia di unioni montane”) alla luce, in particolare, della necessità - già avvertita nell’ambito della nuova formulazione del piano di riordino territoriale (articolo 8 della l.r. 18/2012) - di tener conto delle novità legislative intervenute negli ultimi anni, nonché di continuare il percorso di semplificazione dei livelli di governo del territorio, rendendoli maggiormente aderenti alle indicazioni del territorio stesso.

Il provvedimento contempla i seguenti Capi:

CAPO I - Modifiche della legge regionale n. 18/2012 (artt. 1-10 del pdl)

L’esigenza di intervenire sul testo della l.r. 18/2012 è motivata dalle seguenti necessità:

- aggiornarla ai mutamenti del quadro normativo generale di riferimento nel frattempo intervenuti, quali la legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) e la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 (“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”);
- apportarvi migliori giustificazioni dall’esigenza di superare alcune difficoltà interpretative emerse nella prassi applicativa;
- accogliere le disposizioni sull’argomento contenute nella l.r. 40/2012 (vedasi al riguardo l’inserimento dell’articolo 11 bis, ove viene anche introdotta un’ipotesi di scioglimento dell’unione montana collegata al mancato esercizio di funzioni fondamentali, con rinvio, quanto alle conseguenze, alla disciplina contenuta nella citata l.r. 40 del 2012, come modificata dal Capo II.

In particolare, per quanto concerne il tema dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, rilevano diversi titoli di competenza: dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. p) della Costituzione in tema di disciplina degli organi e delle funzioni fondamentali, all’ascrivibilità della disciplina dell’esercizio delle funzioni non fondamentali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o alle competenze concorrenti o esclusive della regione in ragione della materia a cui afferisce la funzione stessa, alla potestà regolamentare dell’ente locale ai sensi dell’articolo 117, comma 6 della Costituzione, in materia di disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento della funzione, una volta conferita ai Comuni con le rispettive leggi statali o regionali; ma rilevano anche le previsioni dello Statuto del Veneto (articolo 19, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1) che dispone, tra l’altro (comma 3) che “I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” e che (comma 4) “La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.”

Ne consegue che se la legge in esame è stata emanata in attuazione del dell’articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), invocando il relativo titolo giuridico nella “potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica” (sentenze n. 44 e n. 22 del 2014) in funzione della definizione di soluzioni a problemi strutturali di efficienza - e in particolare a quello della mancanza

di economie di scala - dei piccoli Comuni (solo da ultimo, sentenza n. 33 del 2019), sono stati riconosciuti anche i concorrenti profili di competenza legislativa regionale (articolo 14, comma 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ai sensi del quale "La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28).

E tale competenza la Regione intende esercitare anche a prescindere dal quadro normativo statale, cui peraltro si conforma, ed in forza delle proprie, autonome, previsioni statutarie (articolo 12), ai sensi delle quali favorisce la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, tra l'altro, promuovendo e disciplinando forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, anche prevedendo i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi.

Il testo in sede istruttoria, è stato altresì conformato alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione del progetto di legge, con la quale la Corte, pronunciandosi sulla legittimità dell'articolo 14, comma 28, che stabilisce l'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti e 3.000 se ricadenti in zona montana, ha ritenuto che tale obbligo sia in contrasto con gli articoli 5, 97 e 118 Costituzione nelle misura in cui non consente e, quindi non prevede, "la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento."

In altri termini la Corte riconosce i profili di inesigibilità dell'obbligo di esercizio in forma associata, laddove sussistono peculiari connotazioni, anche geografiche degli enti locali; ne consegue l'integrazione dell'articolato con l'espressa previsione di esonero dall'obbligo, salva la dimostrazione del ricorrere delle condizioni che lo legittimano, tradotta in norma di diritto positivo ed inserita in apposito comma dell'articolo 2 della legge regionale n.18 del 2012, recante la disciplina dell'obbligo di esercizio associato di funzioni fondamentali.

Altre norme significative sono:

- la riscrittura dell'articolo 2 della l.r. 18/2012 (disposta dall'art. 2 del pdl, commi 3 e 4), in particolare laddove mira ad incentivare l'adesione volontaria all'esercizio associato delle funzioni fondamentali; per esigenze di coordinamento, si ricollega a questa la modifica dell'articolo 3, comma 1 (disposta dall'art. 3 del pdl), che tiene conto di alcune criticità emerse in fase di applicazione, anche a seguito di processi di fusione di comuni che hanno ridotto il numero dei comuni montani esistenti;
- la riformulazione dell'articolo 9 (disposta dall'art. 6 del pdl).

Tra le disposizioni di abrogazione (disposte dall'articolo 10 del pdl), quella che concerne l'articolo 12 ("Registro regionale delle forme di gestione associata") della l.r. 18/2012 è motivata dalla mancata istituzione di tale Registro.

CAPO II - Modifiche della legge regionale n. 40/2012 (artt. 11-21 del pdl)

Come noto la disciplina delle Unioni Montane di cui alla legge regionale n. 40 del 2012 costituisce, alla luce del quadro normativo in materia di esercizio associato delle funzioni come sopra delineato e degli obblighi che ne conseguono, una delle forme, con riferimento ai Comuni montani, per assicurare l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

Si evidenzia come la legge in esame si propone di definire a regime, e nel rispetto del quadro normativo vigente, il loro assetto istituzionale, sia, come detto, quale forma di esercizio associato di funzioni, sia quale soluzione istituzionale per l'esercizio delle funzioni in ambito territoriale montano, integrando nella legge le funzioni già di competenza delle Comunità montane e destinando le relative risorse.

Gli undici articoli previsti da tale Capo intendono dar risposta ad alcune problematiche applicative evidenziate nel corso degli anni successivi all'approvazione della l.r. 40/2012, ovvero:

- quanto alla successione fra Comunità montana e Unione montana, il non aver previsto alcune fattispecie che si sono manifestate in fase di prima applicazione, quali la necessità di aggregazione di Unioni montane, l'eventuale incapacità di trasformazione di Comunità montane o l'opportunità di scioglimento di Unioni montane non operative;
- circa l'individuazione della composizione degli organi dell'Unione montana si è manifestata la necessità di un collegamento più puntuale alla normativa nazionale, rappresentata dal decreto legislativo n. 267/2000 (e, in particolare, dall'articolo 32, comma 3);
- la non chiara percezione delle competenze assegnate alle Unioni montane e di quali collocazioni hanno le competenze proprie delle Comunità montane per i territori dei comuni montani con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non entrano a far parte dell'Unione.

Tali articoli rappresentano inoltre, nelle intenzioni dell'esecutivo, l'occasione per concentrare in un unico testo gran parte delle norme e delle competenze delle Unioni montane (e, come detto, per inserire nella parte relativa alla modifica della l.r. 18/2012 ciò che attiene all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi).

Nel dettaglio:

- l'articolo 11 del pdl intende sostituire l'articolo 1 della l.r. 40/2012 riguardante le finalità delle Unioni montane con riferimento alle necessità di manutenzione ambientale del territorio montano;
- l'articolo 12 riscrive l'articolo 3 della l.r. 40/2012 riguardante l'ambito territoriale (o la sua rideterminazione) delle Unioni montane;

- l'articolo 13 riscrive l'articolo 4 della l.r. 40/2012, riguardante la composizione degli organi e lo statuto dell'unione montana;
- l'articolo 14 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 40/2012, riguardante le funzioni delle unioni montane;
- l'articolo 15 sostituisce l'articolo 6 della l.r. 40/2012, riguardante composizione, funzionamento e funzioni del Consiglio delle autonomie montane;
- l'articolo 16 inserisce nella l.r. 40/2012 l'articolo 6 bis, riguardante la programmazione, riferita eventualmente anche ai piccoli comuni, degli interventi e delle opere semplificando quanto previsto dalla l.r. 19/1992;
- l'articolo 17 inserisce nella l.r. 40/2012 l'articolo 6 ter, riguardante la concessione di un contributo alle Unioni montane per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base a determinati criteri;
- l'articolo 18 inserisce nella l.r. 40/2012 l'articolo 6 quater, riguardante la concessione di un contributo alle Unioni montane per le spese d'investimento con riferimento al Fondo regionale e nazionale per la montagna;
- l'articolo 19 inserisce nella l.r. 40/2012 l'articolo 6 quinquies, riguardante le procedure di scioglimento (sanzionatorio, per modificazioni territoriali o volontario) delle unioni montane;
- l'articolo 20 concerne norme transitorie e finali in materia di unioni montane;
- l'articolo 21, infine, abroga la l.r. 19/1992 ed alcuni articoli o commi di altre leggi regionali.

CAPO III – Disposizioni di coordinamento normativo e finali

L'articolo 22 del pdl completa la revisione organica della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ("Nuove norme sulla programmazione"), già avviata con la legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ("Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018"), provvedendo a riscriverne l'articolo 25 sulla "Programmazione decentrata", focalizzata sulle Intese Programmatiche d'Area.

L'articolo 23 reca le disposizioni finanziarie.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 373, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Più Italia! – Amo il Veneto, Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Civica per il Veneto. Si è astenuta la componente politica "Veneto 2020 – Liberi E Uguali" del Gruppo Misto."

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge all'esame dell'Aula interviene a novellazione di tre differenti leggi tutte accomunate dall'oggetto (gli enti locali e l'esercizio associato, fino all'ipotesi ultima della fusione, delle funzioni e dei servizi) e dalla necessità, avvertita e resa esplicita dalla Giunta regionale nell'ambito della relazione al progetto di legge, di correggere il funzionamento, rispettivamente, delle leggi regionali n. 18 del 2012 (Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), della coeva legge regionale n. 40 del 2012 (Norme in materia di Unioni Montane), della più risalente legge regionale n. 25 del 1992 (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), nonché la legge regionale n. 35 del 2001 sulle Intese programmatiche d'Area.

Premesso che l'astensione in Commissione è stata determinata da motivazioni di carattere puramente tecnico, condividendo nel complesso la necessità di un miglioramento di larga parte dei citati testi di legge, rilevo che:

- per quanto riguarda le modifiche che intervengono a carico della legge regionale n. 18 del 2012 - già modificata più volte nel corso della vigenza - non mi convince, anzitutto, l'abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 10 della stessa, comma introdotto attraverso la lett. c) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. ("4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge.") - disposizione che costituisce applicazione dei criteri di preferenza di carattere generale previsti per le forme associative anche per i casi di finanziamenti a favore dei comuni associati in virtù di leggi di settore. Non si comprende, dunque, perché si dovrebbe rinunciare all'applicazione di questo criterio generale che premia il ricorso allo strumento della forma associativa;
- lascia perplessi, poi, anche in ragione della apodittica (e rinunciataria) motivazione addotta (da relazione: "presa d'atto della mancata istituzione a circa sei anni dall'approvazione"), l'eliminazione, attraverso l'abrogazione dell'articolo 12, del Registro regionale delle forme di gestione associata: ricordo che l'art. 12 attribuisce alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di tenuta del registro regionale e che l'iscrizione nel registro regionale costituisce titolo per l'accesso ai finanziamenti. Non si ci sono state spiegate le ragioni del perché la Giunta intende abdicare a questo strumento che, oltre a costituire filtro per l'accesso ai finanziamenti alle gestioni associate, ha una funzione di carattere informativo e conoscitivo;
- inoltre, mi pare che il comma 1 dell'articolo 8 del progetto di legge, che introduce l'intero CAPO V bis alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, possa creare una qualche ambiguità: mi riferisco all'introducendo art. 11 bis, ai commi 4 e 5, prevede che i Comuni appartenenti all'Unione montana possano stipulare convenzioni fra di loro e anche con la stessa Unione per la gestione di funzioni fondamentali: attenzione però che questo non confligga con quanto previsto dall'art. 14 comma 29 del DL 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), ai sensi del quale "I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa." È chiaro infatti che, ad esempio, nell'ipotesi in cui un Comune stipuli una convenzione con l'Unione per la gestione di una funzione fondamentale (ad es. quella di polizia amministrativa locale) e altri Comuni volessero a loro volta convenzionarsi con l'Unione per la gestione della medesima funzione, l'Unione non può sottoscrivere tante convenzioni quanti sono i Comuni interessati, ma dovrebbe "allargare" - eventualmente adeguandola - la stessa convenzione ai nuovi enti locali interessati.

Più in generale, sul tema delle gestioni associate, anche appartenenti ad ambiti montani (oggetto delle modifiche di cui al capo II del progetto di legge), occorre che la Regione dimostri più coraggio rispetto a quello sin qui dimostrato, riconoscendo maggiori incentivi (qui non posso non rilevare, da norma finanziaria, la scarsa congruità e deficitarietà delle risorse previste, in particolare per le Unioni montane).

Bene, infine, che si ritorni a puntare sulle Intese programmatiche d'Area, nei fatti abbandonate a partire dal 2012, e che oggi, anche attraverso la possibilità di costituirsi in una nuova forma, vengono rilanciate.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dell'articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in armonia con la programmazione regionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

- a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;
- b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;
- c) la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

1. *I comuni di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5000 abitanti; nel caso di unioni di comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite demografico per modifiche territoriali, calo demografico o per recessi di uno o più comuni dall'unione, lo stesso è derogabile fino a 4500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell'area omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, si può derogare al limite di 5000 abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni.*

2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle esercitate all'entrata in vigore della presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Unione di comuni.

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.

2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.

3. *Lo statuto dell'unione di comuni individua la sede, le funzioni svolte dall'unione e le relative risorse, le competenze degli organi ed i relativi rapporti, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.*

4. omissis

5. L'unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale.

1. La Giunta regionale predispose un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente.

3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale;
- d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:
 - 1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti;
 - 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
 - 3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
 - 4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.

4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale predispose il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme associative esistenti, [se adeguatamente dimensionate,] degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.

6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai sensi dell'articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.

7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.

8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.

9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 12.

10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Contributi.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione dei seguenti contributi:

- a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio;
- b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.

1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari a partire dall'esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri per l'erogazione di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell'associazionismo comunale.

3. La Giunta regionale può prevedere l'assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.

4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti con la presente legge.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 18/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.

1. *Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, le funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni.*

2. Ogni riferimento effettuato dalla legislazione regionale a comuni, aree e territori montani o similari s'intende riferito ai comuni ricadenti nell'area geografica omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Nelle more dell'approvazione del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 e solo per l'esercizio 2012, gli incentivi per le gestioni associate sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”.

4. Sono fatte salve le unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se adeguatamente dimensionate.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali